

Fisco - Il quadro Rw torna in cantiere dopo l'esclusione dall'obbligo dei piccoli conti esteri

Liburdi a pag. 36

La conversione in legge del dl 4/2014 impone una revisione delle istruzioni a Unico

Il quadro Rw torna in cantiere

Spazio all'esclusione dall'obbligo dei piccoli conti esteri

DI DUILIO LIBURDI

Quadro RW da rivedere dopo le modifiche al monitoraggio fiscale: nelle istruzioni a Unico dovranno infatti necessariamente trovare spazio le norme introdotte con la conversione del decreto legge n. 4 del 2014 (si veda *ItaliaOggi* di ieri) che escludono dagli obblighi di indicazione i piccoli conti correnti esteri. Partendo dal normale presupposto che l'approvazione delle modifiche spiega effetti già in relazione ai prossimi adempimenti dichiarativi riferiti al periodo di imposta 2013. In ogni caso, dando per scontata la presentazione di un provvedimento che regolerà su nuove basi la collaborazione volontaria, il quadro RW rivestirà un ruolo di fondamentale importanza proprio per i contribuenti che «emergeranno» in relazione alle disposizioni che saranno introdotte.

Le modifiche normative e l'impatto sulle dichiarazioni. In sede di conversione del decreto legge n. 4 del 2014 è stato dunque ripristinato l'esonero da indicazione nel quadro RW dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da contribuenti residenti in Italia laddove il valore massimo delle predette attività non sia superiore, nel corso del periodo di imposta, a 10 mila euro. Una soglia, dunque, analoga a quella precedente e diversa da quella prevista in tema di anticiclaggio. Nonostante la soglia numerica sia analoga, rispetto alle disposizioni precedenti in tema di monitoraggio fiscale il concetto è differente. Infatti:

- prima delle modifiche apportate alla norma nel 2013, la soglia dei 10 mila euro era da verificare alla fine del periodo di imposta anche se, nel corso del periodo di imposta, la giacenza sul conto si attestava su valori superiori;
- dopo le ultime modifiche quello che rileva è il valore

assunto (complessivamente e dunque sommando i diversi conti correnti esteri) nel corso del periodo di imposta, indipendentemente dalle risultanze esistenti alla fine dello stesso periodo di imposta.

Posto che non appare in dubbio che la «semplificazione» operi sin dal periodo di imposta 2013, si rendono dunque necessarie le relative modifiche alle istruzioni del modello Unico e, in particolare, al quadro Rw. Fermo restando che, in termini di compilazione della modulistica, potranno verificarsi diversi casi. Per esempio:

- un conto corrente di valore massimo superiore a 10 mila euro ma con giacenza media annuale inferiore a 5 mila euro, indipendentemente dal valore a fine anno, sarà rilevante ai fini del monitoraggio ma non sconterà Ivafe;

- un conto corrente di valore massimo non superiore a 10 mila euro ma con giacenza media annuale superiore a 5 mila euro non sarà rilevante ai fini del monitoraggio ma sconterà 34,20 euro come Ivafe.

Alla luce delle ultime disposizioni, peraltro, non cambia il concetto legato ai conti correnti detenuti in stati o territori non collaborativi fermo restando il limite del nuovo esonero. In altri termini, posto che nel quadro RW deve essere indicato, con riferimento ai predetti conti oltre che il valore iniziale e quello finale (o meglio il valore medio di giacenza) anche il valore massimo raggiunto nell'anno, in relazione a questo dato si deve naturalmente tenere conto del limite dei 10 mila euro come reintrodotta nel senso che lo stesso opera evidentemente in via generalizzata indipendentemente dal luogo di detenzione dell'attività finanziaria. Ciò in quanto il testo della modifica normativa fa riferimento, in via generalizzata a un esonero dalla dichiarazione.

Quadro RW e disclosure.

Venuto meno il testo originario della disclosure si è in attesa della ratifica normativa di una procedura che, in ogni caso, esiste già. Va infatti rammentato come la circolare n. 25 del 2013 dell'Agenzia delle entrate, in tema di attività di controllo da effettuare nel 2013, affermava di fatto la possibilità di «manifestare» all'Agenzia delle entrate le proprie attività detenute all'estero e non transitate nel quadro RW. Il medesimo documento di prassi faceva riferimento a una norma già esistente in tema di sanzioni, quale l'articolo 7 del dlgs n. 472 del 1997, all'interno del quale il comma 4, consente di ridurre alla metà del minimo la sanzione applicabile. Sotto questo aspetto, dunque, la disclosure è già possibile fermo restando che un provvedimento ad hoc è necessario per chiarire quali siano le conseguenze reddituali dell'emersione nonché, evidentemente, i connessi aspetti di natura penale tributaria. Ma per coloro che hanno commesso delle violazioni rilevanti unicamente alle disposizioni in tema di monitoraggio fiscale, la possibilità di collaborazione volontaria esiste già in quanto, come visto, l'amministrazione finanziaria l'ha espressamente menzionata in un proprio documento di prassi. È del tutto evidente che questa situazione riguarderebbe quelle posizioni meno «delicate» in quanto, per esempio, connotate da una assoluta irrilevanza in tema di presunzione di redditività dell'investimento estero mai transitato nel quadro RW evitando dunque l'applicazione dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009 che rappresenta, di fatto, il vero nodo in campo tributario a tutta l'operazione di disclosure.

—©Riproduzione riservata—

